

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI VESTIARIO A SCOPO SOCIO-ASSISTENZIALE AI DETENUTI DEL CARCERE DELLA DOZZA

TRA

Il Quartiere Navile del Comune di Bologna (C.F. 01232710374), con sede in Bologna in via Saliceto 5, di seguito denominato "Comune", rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Andrea Cuzzani

E

L'Associazione A.Vo.C. (Associazione Volontari del carcere – Onlus), avente sede a Bologna in Via San Mamolo 2, di seguito denominato "Proponente" e rappresentato ai fini del presente atto dal Presidente Roberto Lolli

PREMESSO:

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art. 4 bis il quale prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;
- che il Comune di Bologna ha altresì approvato apposito Regolamento con P.G. n. 45010/2014 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito denominato Regolamento, e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- che l'Amministrazione ha individuato nell'ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i cittadini e i Quartieri o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
- che il Comune di Bologna ha emanato un "Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" - PG. 289454/2016, di seguito denominato "avviso pubblico";
- che con P.G. n. 309464 del 19/07/2018 è stata presentata da parte del proponente la richiesta di rinnovo del precedente patto di collaborazione di seguito riportato.
- che la proposta di collaborazione presentata dal proponente è stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento e dall'avviso pubblico, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti osservazioni, contributi o apporti utili alla valutazione e co-progettazione della stessa;
- che in data 08/04/2015 era stato stipulato tra il Proponente ed il Comune il patto di collaborazione Rep. n. 911 per l'attività di distribuzione di vestiario ai detenuti del carcere della Dozza, alla scadenza del quale l'esperienza è stata positivamente valutata dal Proponente e dal Presidente di Quartiere, che pertanto hanno espresso parere favorevole all'ulteriore rinnovo della collaborazione per garantire continuità all'attività svolta;
- che per il Quartiere Navile il referente per il presente patto è il Responsabile Affari Istituzionali – Contratti - Patrimonio Dott. Luca Leonelli con la collaborazione del referente di Cittadinanza Attiva Erik Montanari;

Preso atto che tale proposta di collaborazione viene sostenuta e definita come rilevante per il Quartiere dal Presidente dello stesso;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del patto di collaborazione.

2. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In particolare il proponente intende effettuare attività di distribuzione di vestiario ai detenuti del carcere della Dozza.

3. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nello specifico il Proponente acquista vestiario, intimo, scarpe, asciugami, dentifrici e spazzolini da denti, occhiali da vista se prescritti e altro ancora. Gli indumenti ad uso esterno sono in buona parte donati da istituzioni del territorio, mentre l'intimo e le scarpe vengono acquistati presso grossisti a condizioni agevolate. L'attività di distribuzione ai detenuti di quanto raccolto ed acquistato è effettuata in accordo con la Direzione dell'Istituto carcerario e con la Magistratura di Sorveglianza.

Le attività proposte **sono svolte a titolo di volontariato**.

Le forme di sostegno sono regolate al successivo punto 6.

4. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività, conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- svolgere le attività indicate nel presente patto nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni;

Il proponente si impegna a utilizzare i loghi di "Collaborare è Bologna" e del Quartiere su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente documento.

Il proponente con la sottoscrizione del presente patto si impegna al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza del divieto stabilito è causa di decadenza dal patto.

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

5. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune ovvero a pubblicare direttamente sul proprio profilo attivato nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole **una relazione finale illustrativa delle attività svolte (come da schema allegato al presente patto di collaborazione), corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale.**

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

6. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività e attraverso l'utilizzo gratuito, a scopo di deposito per beni e vestiario, dell'**autorimessa n. 9** sita nell'area Ex Zucca compresa tra le vie Saliceto e Ferrarese, identificata al **Foglio 116 - Mappale 1178 – sub 9 – cod. inv. C1613**, come da planimetria allegata al presente atto.

I locali dovranno essere utilizzati secondo la destinazione sopra indicata ed i materiali depositati non dovranno costituire fonte di pericolo o sinistro per cose e/o persone.

Il proponente si impegna a stipulare idonea assicurazione per i soci e per eventuali danni a persone e/o cose.

7. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente patto di collaborazione è di **tre anni a partire dalla data di sottoscrizione.**

E' onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

8. RESPONSABILITA'

Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione, ai sensi degli artt. 31 e 32 del Regolamento sui Beni Comuni, verranno svolte sotto la responsabilità del proponente. Il proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative, anche relativamente al materiale fornito in dotazione o concordato per l'attuazione dell'attività, che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.

Il Proponente si assume l'obbligo di portare a conoscenza di eventuali soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Bologna, 16.10.2018

Per il Proponente
Il Presidente
Roberto Lolli

Per il Quartiere Navile
Il Direttore
Andrea Cuzzani
